

CGIL SCUOLA



DECRETO E AUTONOMIA SCOLASTICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

CGIL

Scuola

a cura della Cgil Scuola Nazionale
Via Leopoldo Serra 31
00153 Roma
www.cgilscuola.it

Premessa

Con la Circolare Ministeriale 29/04, le scuole dovranno decidere la programmazione per il prossimo anno in relazione al decreto di attuazione della legge 53/03 (riforma Moratti).

Queste decisioni, che interessano la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, riguarderanno:

- *la riformulazione dell'offerta formativa,*
- *l'individuazione degli insegnanti che dovranno svolgere la funzione tutoriale,*
- *l'eventuale avvio della sperimentazione dell'anticipo nella scuola dell'infanzia.*

Non è questa una semplice applicazione di decisioni già definite. Piuttosto sono scelte determinanti per la qualità formativa che ogni istituto può e deve decidere in completa autonomia e con margini di discrezionalità molto ampi. L'autonomia, tutelata dalla Costituzione dopo la riforma del Titolo V, riconosce infatti ad ogni collegio docenti il diritto di decidere i contenuti che attengono alle scelte didattiche, organizzative, di ricerca, sperimentazione, e sviluppo.

Il collegio docenti è l'organo che ha pieni poteri in tal senso, vincolato solo dal rispetto delle finalità generali del sistema e dal rispetto per la libertà d'insegnamento. Il dirigente scolastico ha poteri di gestione delle risorse umane e finanziarie. Il consiglio d'istituto ha poteri di indirizzo generale e di organizzazione generale della vita della scuola (calendario scolastico, attività para, extra scolastiche, scambi con altre scuole)

LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

I Collegi Docenti possono deliberare un Piano dell'Offerta Formativa che riconfermi i modelli scolastici operanti nell'anno scolastico 2003/04.

E questo vale anche per le prime medie, le uniche classi che "subiscono" gli effetti del decreto. Avvalendosi delle prerogative dell'autonomia scolastica, ogni istituto è dunque libero e legittimato nell'organizzare l'orario, l'utilizzo dei docenti e la didattica più efficace per raggiungere gli obiettivi formativi e di qualità della scuola pubblica per le prime medie. Naturalmente seconde e terze medie non subiscono gli effetti del decreto.

Ogni istituto può legittimamente riconfermare tutti i modelli di scuola esistenti: tempi prolungati, corsi ad indirizzo musicali, corsi di bilinguismo.

Orari di funzionamento

Il decreto prevede 3 fasce orarie, tutte su base annuale:

- 891 ore obbligatorie,
- 198 ore opzionali facoltative,
- fino a 231 ore di mensa e dopo mensa.

Considerando le prime due fasce orarie, è possibile avere un orario di 33 ore a settimana. Sono 3 in più dell'ordinario, ma 3 in meno dei modelli a tempo prolungato. È però lo stesso tempo settimanale dei corsi ad indirizzo musicale e dei corsi di bilinguismo.

Ogni istituto può pertanto proporre gli stessi modelli di scuola sin qui adottati. Ma è bene conoscere ed approfondire alcuni elementi:

- Per un anno viene garantita la quota di organico attivata complessivamente a livello nazionale per i tempi prolungati. La disponibilità di 7 ore settimanali per mensa e dopo mensa porta la quota orario settimanale fino a 40 ore. Si possono attivare perciò classi di prima media di tempo prolungato.
- Le attività educative del tempo prolungato che subirebbero una riduzione nel modello 27+6+7, in quanto afferenti ad una quota di sole 33 ore essendo le altre riservate alla mensa, possono legittimamente utilizzare 36 ore, delle 40, per le attività educative
- I corsi ad indirizzo musicale devono essere riconfermati secondo l'assetto introdotto dalla legge 124/99, come indicano sia il protocollo 3000, sia la circolare 29. L'esigenza di confermare il modello con lo stesso assetto orario e disciplinare e l'inserimento nei programmi formativi di una seconda lingua straniera possono comunque allungare l'orario (più di 33 ore di lezione).

- I corsi di bilinguismo possono continuare ad offrire lo stesso modello formativo: l'orario è compatibile. L'educazione alla convivenza civile e l'informatica, materie che si aggiungono a quelle attuali, sono trasversali: non richiedono, quindi, uno spazio specifico
- L'orario settimanale può continuare ad avere la stessa articolazione attuale. Le articolazioni interne dell'orario scolastico devono essere definite sulla base delle ragioni didattiche e dalla qualità della proposta formativa che deve essere organica ed unitaria. Non dobbiamo infatti farci guidare dalle ragioni imposte surrettiziamente dall'obbligatorietà e dalla facoltatività. Una proposta formativa organica ed efficace ha infatti come presupposto necessario ed indispensabile un curriculum unitario che si possa giovare di tutto l'orario a disposizione.

Organici

Per quanto riguarda i criteri di assegnazione dell'organico, il nuovo assetto legislativo della riforma (Decreto e circolare 29/04) non garantisce assolutamente il corretto funzionamento delle scuole. Di fatto, sul piano nazionale, si corre il rischio di non avere abbastanza insegnanti per coprire tutte le esigenze didattiche e formative.

L'assegnazione di organico è infatti disciplinata dal DPR n. 782/82 che definisce il numero di insegnanti sulla base di 30 ore di lezioni settimanali. Per i tempi prolungati viene semplicemente confermata la quota organica preesistente.

Di fatto le scuole potrebbero trovarsi nella condizione di avere un numero insufficiente di insegnanti per i modelli a 33 ore. La richiesta di prestazione di ore straordinarie che ne potrebbe derivare deve essere attentamente e criticamente vagliata alla luce di quanto è scritto nel decreto stesso, che all'articolo 10, comma 4, dichiara come l'organico d'istituto debba essere costituito ed adeguato per le attività obbligatorie, opzionali e per i servizi di mensa.

Ogni istituto può e deve quindi rivendicare il diritto alla copertura organica completa e ad avere un numero di insegnanti adeguato a rispondere con efficacia alle esigenze di alunni e famiglie.

Discipline d'insegnamento

Secondo il decreto e in particolare nell'allegato C "Indicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati", tutte le materie subiscono una riduzione nell'orario di insegnamento.

Ciò avviene perché tutte le discipline vengono compresse in un orario settimanale di sole 27 ore.

- Educazione tecnica: secondo il decreto scompare e si trasforma in tecnologia con un orario settimanale di 1 ora. Con la riconferma dei POF i docenti di educazione tecnica possono riconfermare il loro progetto didattico su tre ore di insegnamento settimanali anche per le prime

- Lingua straniera: nei corsi di bilinguismo il modello può essere riconfermato. Negli altri modelli, la circolare prevede l'attribuzione in organico di diritto di una sola lingua per 3 ore settimanali. Il completamento di organico per la copertura dei posti necessari a garantire la seconda lingua, avverrà in un secondo tempo e potrà riguardare lo stesso docente già assegnato, se in possesso di abilitazione per la seconda lingua, altrimenti docenti precari. .
- Strumento musicale: sia il protocollo 3000, sia la circolare 29 ricordano che tale insegnamento è entrato in ordinamento e che l'assetto delle cattedre deve essere ricondotto alla normativa in vigore prima del decreto stesso. Quindi sono previste 4 cattedre di strumento per ogni corso. Dal momento che la presenza di 2 lingue straniere può determinare un fabbisogno superiore alle 33 ore, è necessario prevedere possibili presenze
- Tutte le altre discipline possono essere organizzate su un monte orario pari a quello attuale distribuito su tutte le 33 ore possibili
- È possibile rendere flessibile il monte orario annuale delle discipline fra quote delle stesse che possono variare da un minimo ad un medio ad un massimo di ore.

Funzione tutoriale

Il decreto e la circolare, pur indicando con chiarezza i compiti assegnati al tutor, sfumano progressivamente il suo ruolo.

I compiti assegnati riguardano: il rapporto con le famiglie, l'orientamento degli alunni in ordine alle scelte educative opzionali, il tutorato degli alunni, il coordinamento delle attività educative, la cura della documentazione valutativa.

Il suo ruolo poi si è progressivamente sfumato nel passaggio dal decreto alla circolare: da figura professionale con specifica formazione a funzione che tutti possono svolgere con criteri di flessibilità.

Gli altri docenti collaborano con il tutor, ma la circolare ci informa che non vi è sovraordinazione, permanendo la con titolarità.

Il Collegio dei docenti stabilisce i criteri per l'individuazione del tutor che, dice la circolare con una formula contorta, dovrà essere nominato dal dirigente scolastico che ha il compito di assegnare i docenti alle classi.

In realtà:

- Le funzioni che si vorrebbero attribuire al tutor fanno parte del profilo professionale di tutti i docenti, come dimostrano gli articoli 24 e 25 del CCNL 2002/05
- C'è pertanto un impoverimento delle competenze dei docenti non-tutor, e ciò crea il presupposto per una forte illegittimità rispetto al contratto e ad altre norme
- L'affermata contitolarità è vuota di significato perché nei fatti chi coordina il gruppo è oggettivamente in posizione sovraordinata, chi detiene i rapporti con le famiglie guadagna un'autorevolezza che va a

scapito degli altri. Se realizzata, questa condizione rompe la collegialità che poggia su una sostanziale parità fra i docenti e rischia di innescare meccanismi di conflittualità, negativi per la programmazione dell'attività didattica.

- La nomina del tutor, che si vorrebbe assimilare alla funzione di assegnare i docenti alle classi, è invece cosa ben diversa, che attiene al rapporto di lavoro e quindi non può essere il frutto di un atto unilaterale del dirigente scolastico

I Collegi docenti potrebbero dunque decidere di non dare nessun criterio per l'individuazione di docenti tutor, affidando ai rispettivi consigli di classe le funzioni identificate per il tutor.

Qualunque forzatura, al di fuori delle decisioni degli OOCC, da parte del Dirigente Scolastico nel senso indicato dal decreto sarebbe illegittima. Questa materia è infatti, di stretta competenza contrattuale e non può essere definita in nessuna sede al di fuori di un tavolo negoziale.

Le indicazioni nazionali

Le Indicazioni Nazionali sono state introdotte solo in via transitoria dal decreto. Si aspetta il regolamento previsto dall'art. 7 della legge 53/03.

Questi regolamenti dovranno definire il nucleo essenziale dei piani di studio e dovranno essere sottoposti a valutazione delle commissioni parlamentari competenti e del Consiglio di stato, prima di diventare un DPR.

Un percorso nemmeno cominciato dal Governo e dal Ministero. Siamo in presenza solo di documenti anonimi, di scarsissimo profilo scientifico e pedagogico elaborati da commissioni segrete. Sono quindi privi di qualsiasi legittimità formale rispetto ai loro contenuti.

Il loro inserimento pretestuoso nel quadro legislativo - anche se in via transitoria - non cancella e non annulla la piena legittimità legale e sostanziale dei programmi attuali della scuola media. Solo questi ultimi, infatti, rimangono il riferimento fondamentale per la progettazione delle scuole.

Portfolio e personalizzazione

La personalizzazione, che può essere definita un metodo didattico, invade direttamente la libertà di insegnamento dei docenti, tutelata dalla Costituzione. Tutte le scelte inerenti la metodologia didattica e le forme di documentazione dei percorsi formativi attengono alla libertà d'insegnamento, in nessun caso, dunque, possono essere imposti modelli di programmazione delle attività didattiche o strumenti di documentazione preconfezionati.